

Regolamento delle Consulte Territoriali Cittadine

Art. 1

CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE

Sono istituite tre consulte territoriali cittadine che corrispondono a tre macrozone separate dalla ferrovia dello stato e dalla strada del Sempione, conformemente alla planimetria allegata al presente regolamento.

Art. 2

FINALITÀ

Le consulte territoriali sono organismi consultivi e propositivi per il territorio di competenza, con le seguenti finalità:

- a) promuovere un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'amministrazione comunale in relazione alle problematiche territoriali, recependo e supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio;
- b) favorire ed incentivare l'informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali che interessino le rispettive comunità territoriali;
- c) concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento tra le specifiche realtà presenti sul territorio e l'amministrazione comunale.
- d) attuare, con finalità propositiva, forme di consultazione dei cittadini inerenti spese a carico del bilancio comunale, su specifica richiesta dell'amministrazione comunale, anche nell'ambito dell'eventuale procedimento di redazione del "bilancio partecipativo".

Sono comunque attribuite alle consulte le eventuali ulteriori finalità previste dallo Statuto comunale.

Art. 3

COMPETENZE

1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, le consulte territoriali cittadine esprimono pareri, propositivi e consultivi, per il territorio di competenza. I pareri consultivi possono essere espressi in merito alle problematiche amministrative inerenti il verde pubblico, la manutenzione delle strade nonché le iniziative sportive, ricreative e culturali.

2. L'espressione di pareri propositivi da parte delle consulte territoriali cittadine è libera nelle forme per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, lett. a). I pareri e le proposte sono rivolti al sindaco, agli assessori e ai dirigenti dei settori o servizi comunali competenti per materia nonché, per conoscenza, in caso di servizi in outsourcing, ai soggetti esterni all'amministrazione che gestiscano il servizio stesso.

L'organo al quale la proposta è diretta ha, di norma, l'obbligo di dare risposta entro 30 giorni alla consulta che l'ha formulata, con modalità che saranno stabilite dalla Giunta comunale.

Copia dei pareri propositivi è altresì inviata, per opportuna presa visione, al presidente del consiglio comunale, ai presidenti dei gruppi consiliari e al presidente della commissione consiliare competente per materia.

3. Per l'espressione di pareri consultivi i presidenti delle consulte territoriali possono chiedere al settore di competenza, attraverso una richiesta formale, notizie sui procedimenti riguardanti le materie di cui al punto 3.1.

Al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti in atto, alle consulte territoriali dovrà essere inviata copia della convocazione del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, con i relativi ordini del giorno, e l'elenco contenente gli oggetti delle deliberazioni approvate dalla giunta comunale.

3-bis. Il presidente di ciascuna consulta territoriale, od altro componente dallo stesso espressamente delegato, può intervenire, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni consiliari permanenti con funzione propositiva rispetto agli argomenti in discussione.

4. L'informazione verso i cittadini su tutte le tematiche amministrative locali che interessino il territorio delle consulte territoriali viene assicurata attraverso la collaborazione degli amministratori, dei dirigenti e degli uffici comunali e si esprime nelle forme scelte volta per volta dalle consulte.

5. Ai presidenti delle consulte territoriali è assicurato l'accesso agli atti del comune nelle stesse forme previste per i consiglieri comunali ed il diritto a ricevere la proposta di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione nei termini previsti per i consiglieri stessi.

Art. 4

COMPONENTI DELLE CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE

1. Ciascuna consulta territoriale cittadina è composta da n. 7 fino ad un massimo di n. 11 membri aventi i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale. Il venire meno dei requisiti anzidetti comporta la decadenza dalla nomina.

2. La carica di consigliere e assessore comunale è incompatibile con quella di componente delle consulte territoriali cittadine.

3. Non possono fare parte delle consulte territoriali cittadine i dipendenti a qualsiasi titolo del comune di Legnano e delle aziende dallo stesso partecipate.

Art. 5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – NOMINA

1. Il Sindaco rende note, entro novanta giorni dal proprio insediamento, le modalità di presentazione delle candidature alla carica di componente delle consulte territoriali da parte dei cittadini in possesso dei requisiti previsti, attraverso pubblico avviso ed incontri appositamente organizzati con i cittadini dall'Assessore delegato.

Ciascuna candidatura è valida se corredata degli originali di almeno n. 25 sottoscrizioni autografe di cittadini maggiorenni, residenti nel territorio della consulta ed iscritti nelle corrispondenti liste elettorali, con indicazione delle relative generalità, degli estremi del documento d'identità e di un recapito telefonico. La stessa persona non può sottoscrivere a favore di più di un candidato.

Il competente ufficio comunale provvederà a verificare, anche a campione, la correttezza delle sottoscrizioni che corredano le candidature.

2. Le candidature devono pervenire all'ufficio protocollo del comune entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui sopra e devono essere accompagnate da una dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 4 del presente regolamento e da brevi note personali.

3. Nel caso in cui il numero di candidature per ciascuna consulta risultasse inferiore al numero minimo dei componenti, a copertura delle candidature mancanti i presidenti dei gruppi consiliari presentano, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 5.2, proprie candidature, comunque in numero non superiore a due per ciascun gruppo e per ciascuna consulta.

4. Successivamente la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari esamina le candidature di cui ai precedenti commi e, tenendo conto anche delle risultanze delle verifiche di cui al comma 1, ultimo periodo, provvede all'esclusione dei candidati che non risultano in possesso dei requisiti previsti.

Sulla base delle verifiche ed eventuali esclusioni di cui sopra, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, qualora risultino validamente acquisite più di 11 candidature, provvede, mediante estrazione a sorte, a redigere l'elenco di tutti i candidati ammessi,

formulando al consiglio comunale un'unica e complessiva proposta, relativa ai primi undici fra gli estratti, per la nomina dei componenti di ciascuna consulta territoriale cittadina, entro il numero massimo stabilito. Ai fini di cui al presente comma, i candidati presentati ai sensi del comma 3 sono collocati in calce alla lista.

5. Il Consiglio Comunale con voto palese provvede alla nomina delle Consulte Territoriali, sulla base della proposta formulata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

6. Qualora il Consiglio Comunale non condivide, motivandola, la proposta di cui sopra, provvede a designare i componenti delle Consulte Territoriali, separatamente per ogni Consulta, mediante votazione a scrutinio segreto, nell'ambito delle candidature ammesse ai sensi del comma precedente. Ogni consigliere comunale potrà esprimere nella votazione non più di due preferenze. Saranno nominati i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di voti, risulterà nominato il candidato appartenente al genere meno rappresentato e, in subordine, il più giovane di età.

Art 6

STRUTTURA INTERNA DELLE CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE

1. Le consulte eleggono nella prima seduta, a scrutinio segreto, nel proprio seno, un presidente e un vicepresidente con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il presidente della consulta organizza e programma i lavori della stessa.

2. Il vicepresidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante della consulta sono assolve da un componente della consulta stessa designato dal presidente. Il segretario redige e conserva i verbali delle sedute della consulta e delle assemblee pubbliche. Copia dei verbali è trasmessa entro 10 giorni al Presidente del Consiglio Comunale il quale provvede a trasmetterla nello stesso termine ai Presidenti dei gruppi consiliari.

4. Ai componenti delle consulte territoriali non sono corrisposti indennità di carica e/o gettone di presenza.

Art. 7

FUNZIONAMENTO

1. Le sedute delle consulte territoriali cittadine sono pubbliche e si svolgono nelle sedi allo scopo destinate nei rispettivi territori di competenza.

1-bis. L'avviso di convocazione, a firma del presidente, è inviato ai componenti in via telematica, almeno 72 ore prima della seduta, all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascuno al presidente della consulta ed alla segreteria generale. Ai componenti sprovvisti di indirizzo di posta elettronica l'avviso è depositato presso la segreteria generale con contestuale avviso telefonico o sms.

L'avviso di convocazione viene altresì reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune (con automatica trasmissione della relativa newsletter agli utenti registrati) e mediante affissione di appositi manifesti, da pubblicarsi nel territorio delle rispettive consulte.

La seduta può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei componenti effettivi.

2. Le sedute sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti effettivi.

3. Le deliberazioni della consulta sono valide quando siano assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

4. La prima seduta dopo la nomina dei componenti è convocata entro 20 giorni dalla nomina stessa e presieduta dal presidente del consiglio comunale o, su delega di quest'ultimo, dal vicepresidente fino alla nomina del presidente della consulta.
5. Alle consulte territoriali saranno assicurate dall'amministrazione comunale le risorse economiche per il loro funzionamento.
6. Ogni Consulta ha l'obbligo di riunirsi almeno ogni tre mesi e di indire almeno un'assemblea pubblica all'anno su temi inerenti il territorio di competenza. I costi organizzativi sono a carico dell'Amministrazione Comunale, nei limiti delle risorse disponibili e previo impegno della relativa spesa. Qualora l'Amministrazione Comunale non possa disporre l'assegnazione delle risorse economiche nella misura richiesta dal Presidente di una Consulta, il Sindaco ne dà comunicazione scritta e motivata al Presidente richiedente nel termine di 7 giorni dalla relativa richiesta. Tale comunicazione sarà inoltre resa pubblica sul sito del Comune.
7. Il presidente di ciascuna consulta deve convocare un'assemblea straordinaria su richiesta di almeno 100 cittadini residenti nel territorio della consulta stessa.
8. Ogni consulta può inviare proposte di deliberazione di competenza consiliare al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne informa il Sindaco e ne trasmette copia ai Presidenti dei gruppi consiliari ed al Segretario generale per l'espletamento dell'istruttoria.
9. Il Presidente di ogni consulta dovrà garantire almeno un'ora al mese di ricevimento dei cittadini presso la sede della consulta messa a disposizione dall'amministrazione comunale.

Art. 8

DECADENZA E SURROGA

1. I componenti delle consulte territoriali decadono contemporaneamente al consiglio comunale che li ha nominati.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso di qualcuno dei componenti della consulta, tali da diminuirne i componenti al di sotto del minimo stabilito, ha luogo la surroga da parte del Consiglio Comunale, sulla base dell'elenco dei candidati ammessi di cui al precedente art. 5, comma 4.
3. In caso di cinque assenze ingiustificate consecutive il componente della consulta - a seguito di espressa deliberazione della consulta stessa e successiva segnalazione del Presidente - viene dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale.
4. Le consulte inoltrano al Presidente del Consiglio Comunale motivata proposta di decadenza di propri componenti in caso di reiterata violazione delle norme del presente regolamento, sulla quale delibera il Consiglio Comunale.
5. In caso di inerzia del Presidente della consulta nell'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti dal presente regolamento, il Vicepresidente della stessa ne fa senza ritardo segnalazione al Presidente del Consiglio Comunale, il quale informa il Sindaco ed i Presidenti dei gruppi consiliari. La conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, valutata la segnalazione e sentito il Presidente della consulta interessato nella prima riunione utile, delibera l'eventuale diffida allo stesso affinché entro 10 giorni provveda ad esercitare i compiti a lui spettanti. In caso di ulteriore inerzia il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza.
6. Fatta salva l'attivazione del procedimento per l'elezione o la surroga, in caso di contemporanea mancanza del Presidente e del Vicepresidente della consulta le relative sedute sono temporaneamente presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale o, su delega di quest'ultimo, dal Vicepresidente, fino alla nomina del Presidente della consulta.

Art. 9

NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti da quest'ultimo e dallo statuto comunale, le consulte territoriali hanno facoltà di dotarsi di proprie autonome norme di organizzazione e di funzionamento.

Art. 10

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

In sede di prima applicazione il termine di cui all'articolo 5, comma 1 decorre dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del presente regolamento.

ALLEGATO RICHIAMATO DALL'ART. 1

RESCALDINA

